

7374 13



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Oggetto

Giurisdizione,
s.p.a.
interamente
partecipata
da ente
pubblico

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ROBERTO PREDEN - Primo Pres.te f.f. - R.G.N. 6898/2012
- Dott. FRANCESCO TRIFONE - Presidente Sezione - Cron. 7374
- Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - Rep. CI
- Dott. RENATO RORDORF - Consigliere - Ud. 18/12/2012
- Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere - PU
- Dott. ALFONSO AMATUCCI - Rel. Consigliere -
- Dott. SALVATORE DI PALMA - Consigliere -
- Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
- Dott. PAOLO D'ALESSANDRO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 6898-2012 proposto da:

N R elettivamente domiciliato in ROMA,
 VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio
 dell'avvocato PARADISI SIMONETTA, rappresentato e
 difeso dall'avvocato SALERNO CARMELO, per delega in
 calce al ricorso;

2012
610

- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO
MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

- controricorrente -

nonchè contro

PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI DI CATANZARO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 406/2011 della CORTE DEI CONTI
- I^ SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE - ROMA,
depositata il 21/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2012 dal Consigliere Dott. ALFONSO
AMATUCCI;

udito l'Avvocato Carmelo SALERNO;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
RAFFAELE CENICCOLA, che ha concluso per la
giurisdizione del giudice ordinario.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza n. 114/2009 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria ha condannato [R] [N], dipendente della [A] s.p.a., interamente partecipata dal Comune di Cosenza per conto del quale gestiva il servizio di riscossione degli incassi dei parcometri, a pagare alla predetta società la somma di € 90.474, 80, corrispondente all'ammanco di cassa riscontrato dal Collegio sindacale in sede di verifica contabile eseguita il 7.2.2005.

2.- Decidendo sull'appello del [N], che aveva tra l'altro negato la giurisdizione del giudice contabile, la Corte dei conti lo ha respinto con sentenza n. 46/2011/A, con la quale ha riaffermato la propria giurisdizione.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione il [N] chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e che la sentenza sia dunque cassata.

Resiste con controricorso il Procuratore generale presso la Corte dei conti.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Fondatamente il ricorrente (rinviato a giudizio in sede penale e destituito dall'impiego) basa la censura circa il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sul principio enunciato da Cass., sez. un., n. 2680672009, ribadito dalla giurisprudenza successiva, nel senso che spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti, non essendo in tal caso configurabile, avuto riguardo all'autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione, quand'anche totalitaria, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti.

A detto principio - che va anche in questa occasione confermato in difetto di critiche che non siano state già in precedenza scrutinate e disattese - s'è uniformata la giurisprudenza successiva assolutamente

prevalente (Cass., sez. un., nn. 509/2010, 4309/2010, 14655/2011, 14957/2011, 20941/2011, 1419/2012, 3692/2012, 13619/2012).

2.- Il ricorso va dunque accolto e la sentenza cassata, con la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.

Non v'è luogo a pronuncia sulle spese, stante la qualità di parte solo in senso formale del Procuratore generale presso la Corte dei conti.


P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE, A SEZIONI UNITE,


accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 18 dicembre 2012.

L'estensore



Il presidente



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Anna PANTALEO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

25 MAR 2013



Il Funzionario Giudiziario
Anna PANTALEO